



COMUNE di SAN FRATELLO
Città Metropolitana di Messina

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 23 maggio 2019 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

Verbale di deliberazione n. 3 del 09 luglio 2019

OGGETTO: Dissesto finanziario - Conferimento incarico di consulenza contabile al Dott. Antonio MILETI per attività di supporto all'O.S.L.

L'anno duemiladiciannove il giorno nove del mese di luglio alle ore 17:30, nella Sede comunale, il Commissario straordinario di liquidazione, nella persona del dr Giuseppe TORRE, assistito dal segretario del Comune di San Fratello, dr. Enrico SPALLINO

Il Commissario straordinario di liquidazione

Premesso

Che il Comune di San Fratello, con deliberazione, esecutiva, n. 1 del 21 marzo 2019, adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 246 T.U.EE.LL, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

Che con D.P.R. in data 23 maggio 2019 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che in data 13 giugno 2019 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario straordinario di liquidazione Dott. Giuseppe TORRE;

Che in data 18/06/2019 il dr. Giuseppe Torre, nella qualità di Commissario Straordinario di Liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 252 del T.U.EE.LL. si è regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di San Fratello;

- che in base all'art. 252 comma 4, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 l'OSL ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il **31 dicembre 2018**, stante che l'ultimo bilancio approvato è quello relativo all'esercizio 2018, e conseguentemente provvede alla:

Che il Commissario straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli organi Istituzionali

nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, e dell'art. 4 del D.P.R. n. 378/1993 può auto-organizzarsi e, che per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione;

Che in considerazione della particolare situazione riscontrata, sin dall'atto dell'insediamento, in riferimento alle complesse, rilevanti, annose ed insolute vicende gravanti sull'Ente e direttamente influenti sulla definizione della massa passiva e la realizzazione delle attività, nonché alla conseguente necessità di un supporto in materia economico-finanziaria e contabile, tenuto conto anche della oggettiva difficoltà, dovuta a carenza di personale, che a breve verrà ulteriormente ad aggravarsi per effetto dell'ormai imminente pensionamento del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, che rende ancor più arduo poter contare su figure interne dotate della necessaria specializzazione in materia;

Che pertanto appare necessario ed opportuno avvalersi dell'ausilio di un collaboratore esterno in possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza maturata nello specifico settore delle autonomie locali, anche con particolare riguardo agli enti in dissesto finanziario, come risulta dal curriculum in atti del Dott. Antonio MILETI, e che, nel contempo, riscuota la fiducia dell'Organo Straordinario di Liquidazione, sì da poterlo utilmente coadiuvare e supportare nelle attività strettamente connesse alla propria funzione per un efficace espletamento delle stesse;

Dato atto, che secondo quanto espressamente indicato dall'**ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, SUI CONSULENTI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 253 DEL TUEL approvato dal Ministero dell'Interno - OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI - in data 20 febbraio 2018**, L'incarico di collaborazione dell'Organo straordinario della liquidazione alla stessa stregua degli incarichi agli organi ausiliari di organi titolari di funzioni istituzionali è caratterizzato da specifica e puntuale strumentalità ai compiti di liquidazione e, di conseguenza, circoscritto funzionalmente e temporalmente alla soddisfazione delle " motivate esigenze " di cui all'articolo 253 TUOEL.

- che il ricorso alla consulenza, da assumere con provvedimento congruamente motivato, deve essere "eccezionale" e circostanziato all'acquisizione e alla trattazione di un determinato aspetto o problematica esulanti le conoscenze e la formazione professionale del medesimo organo straordinario.

- Che trattasi di incarico di natura autonoma sottoposto eventualmente alla sola autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modif. ed integrazioni, ove previsto;

- Che peraltro, in base al citato atto di orientamento Ministeriale il compenso al collaboratore, determinato nel rispetto dei principi di diritto di cui all'art. 2233 c.c. ed alla luce dei criteri correttivi così come illustrati in motivazione, in coerenza con le finalità e con la situazione di fragilità degli enti dissestati, non deve rappresentare un fattore di incremento del tetto di spesa definito per l'originario compenso spettante all'Organo straordinario di liquidazione e, quindi, deve rimanere a carico dell'Organo straordinario della liquidazione in analogia a quanto espressamente previsto dall'articolo 239, comma 4, TUOEL, per i collaboratori dell'organo della revisione, dallo stesso incaricati.

Che in considerazione delle oggettive necessità di avvio delle attività di gestione contabile di competenza del Commissario Straordinario di Liquidazione e valutati in via prognostica l'impegno da approfondire e la periodicità degli interventi necessari a dare forma alla nuova convenzione di Tesoreria per la gestione dell'OSL oltre alla creazione del conto separato con il medesimo Tesoriere ed alla parificazione delle voci iniziali di entrata si prevede che la durata dell'incarico da conferire debba ragionevolmente estendersi almeno all'annualità corrente con possibilità di successiva proroga motivata e con attribuzione di un compenso, in favore del consulente di un'aliquota pari al 40% di quello stabilito dalla legge in Favore del Commissario Straordinario di Liquidazione;

Che pertanto, per tutta la durata dell'incarico al consulente il compenso del Commissario Straordinario di Liquidazione, in ottemperanza al citato Atto di orientamento Ministeriale del 20/02/2018 resta limitato al 60% di quello dovuto in base a legge;

Visto

l'art. 255, comma 10, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

l'Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 20/02/2018;

il D.P.R. 24.08.1993, n. 378;

l'Ordinamento finanziario e contabile previsto dal T.U.EE.LL.

tutto ciò premesso

Delibera

in attuazione di quanto stabilito dall' Atto di Orientamento dell'Osservatorio del Ministero dell'Interno sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali del 20/02/2018:

- di conferire incarico di consulenza in materia economico-finanziaria e contabile al Dott. Antonio MILETI, C.F. CMBGPP69C01F206R, per coadiuvare e supportare l'O.S.L. nei compiti inerenti l'avvio delle attività di gestione contabile di competenza del Commissario Straordinario di Liquidazione, l'attivazione della nuova convenzione di Tesoreria per la gestione della massa liquidatoria oltre alla creazione del conto separato con il medesimo Tesoriere ed alla parificazione delle voci iniziali di entrata, oltre ai successivi adempimenti e quant'altro necessario, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti ed applicabili in materia;

- di disporre che l'incarico come sopra conferito avrà decorrenza dalla data odierna al 31 dicembre 2019, con possibilità di proroga secondo le necessità dell'OSL;

- di determinare il compenso previsto per lo svolgimento dell'incarico nella misura del 40% di quello spettante all'OSL, oltre oneri di Legge ove dovuti, da erogarsi previa attestazione da parte del Commissario sull'avvenuta prestazione;

* Di dare atto che ai sensi di quanto espressamente indicato dall'**ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, SUI CONSULENTI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 253 DEL TUEL approvato dal Ministero dell'Interno - OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI - in data 20 febbraio 2018**, ed in coerenza con le finalità e con la situazione di fragilità degli enti dissestati, il compenso al collaboratore, non dovrà rappresentare un fattore di incremento del tetto di spesa definito per l'originario compenso spettante all'Organo straordinario di liquidazione e rimarrà, quindi, a carico dell'Organo

straordinario della liquidazione in analogia a quanto espressamente previsto dall'articolo 239, comma 4, TUEL, per i collaboratori dell'organo della revisione, dallo stesso incaricati.

- Che in considerazione delle oggettive necessità di avvio delle attività di gestione contabile di competenza del Commissario Straordinario di Liquidazione e valutati in via prognostica l'impegno da approfondire e la periodicità degli interventi necessari ai compiti programmati appare congruo stabilire in favore del consulente incaricato, dr. Antonio MILETI, di un compenso pari al 40% di quello già stabilito dalla legge per il Commissario Straordinario di Liquidazione;

- di dare atto, conseguentemente, che per tutta la durata dell'incarico al consulente il compenso del Commissario Straordinario di Liquidazione, in ottemperanza al citato Atto di orientamento Ministeriale del 20/02/2018 resta limitato al 60% di quello dovuto per legge;

- di dare atto che l'incarico ha natura di prestazione occasionale autonoma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2222 e segg. del Codice Civile, trattandosi di prestazioni di opera di natura intellettuale, senza vincolo di subordinazione;

- di sottoscrivere il contratto di collaborazione con il professionista incaricato qui allegato che contestualmente si approva;

La presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 24.08.1993, n. 378, verrà pubblicata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267 /2000 e s.m.i., e della L .R. 4411991 e s.m.i. a cura dell'Amministrazione comunale.

La presente deliberazione, inoltre, sarà trasmessa, a cura della stessa Segreteria:

al Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale;

a S.E. Prefetto di Messina;

alla Corte dei Conti - Sezione regionale di Controllo per la Sicilia;

alla Corte dei Conti - Procura Regionale per la Sicilia;

al Revisore dei Conti del Comune di San Fratello, dr. Alfonso MUNDA

all'Istituto Tesoriere del Comune di San Fratello Banca di Credito Cooperativo della valle del Fitalia – Agenzia di Sant'Agata di Militello;

al Sindaco del Comune di san Fratello dr. Salvatore SIDOTI PINTO

al Segretario Comunale del Comune di San Fratello dr. Enrico Spallino

al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria del Comune Rag. Rubuano

San Fratello, li 09/07/2019

Il Segretario Comunale

Dr. Enrico SPALLINO

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Dr. Giuseppe TORRE



COMUNE di SAN FRATELLO
Città Metropolitana di Messina

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica
del 23 maggio 2019 ai sensi dell'art. 252 del D.LGS. 18.08.2000, n. 267

DISCIPLINARE DI INCARICO

per attività di consulenza amministrativa e contabile per coadiuvare e supportare
l'Organo Straordinario di Liquidazione nella gestione della liquidazione

L'anno duemiladiciannove, il giorno _____ del mese di luglio, in San Fratello, presso la
sede municipale,

TRA

Il Commissario straordinario di liquidazione Dr. Giuseppe TORRE con D.P.R. in data 23 maggio
2019 e domiciliato per la carica presso la residenza municipale del Comune di San FRATELLO, da

una parte,

e

il consulente economico-finanziari e contabile dr. Antonio MILETI, C.F. *MLTNTN65T08H982V*

Premesso

Che il Comune di San Fratello, con deliberazione, esecutiva, n. 1 del 21 marzo 2019,
adottata dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 246 T.U.EE.LL, ha dichiarato lo stato di
dissesto finanziario;

Che con D.P.R. in data 23 maggio 2019 è stato nominato l'Organo straordinario di
liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché
per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

Che in data 13 giugno 2019 il suddetto decreto è stato notificato al Commissario
straordinario di liquidazione Dott. Giuseppe TORRE;

Che in data 18/06/2019 il dr. Giuseppe Torre, nella qualità di Commissario Straordinario di
Liquidazione, in conformità a quanto prescritto dall'art. 252 del T.U.EE.LL. si è
regolarmente insediato presso la Sede municipale del Comune di San Fratello;

Che il Commissario straordinario di liquidazione opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture dell'Ente, è legittimato a sostituirsi agli organi Istituzionali nell'attività propria della liquidazione, e, ai sensi dell'art. 253 del Testo Unico, e dell'art. 4 del D.P.R. n. 378/1993 può auto-organizzarsi e, che per motivate esigenze, dotarsi di personale ed acquisire consulenze, nonché incaricare professionisti o funzionari pubblici, con oneri a carico della gestione di liquidazione;

Che in considerazione della particolare situazione riscontrata, sin dall'atto dell'insediamento, in riferimento alle complesse, rilevanti, annose ed insolute vicende gravanti sull'Ente e direttamente influenti sulla definizione della massa passiva e la realizzazione delle attività, nonché alla conseguente necessità di un supporto in materia economico-finanziaria e contabile, tenuto conto anche della oggettiva difficoltà, dovuta a carenza di personale, che a breve verrà ulteriormente ad aggravarsi per effetto dell'ormai imminente pensionamento del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria, che rende ancor più arduo poter contare su figure interne dotate della necessaria specializzazione in materia;

Che pertanto appare necessario ed opportuno avvalersi dell'ausilio di un collaboratore esterno in possesso di elevata professionalità, competenza ed esperienza maturata nello specifico settore delle autonomie locali, anche con particolare riguardo agli enti in dissesto finanziario, come risulta dal curriculum in atti del Dott. Antonio MILETI, e che, nel contempo, riscuota la fiducia dell'Organo Straordinario di Liquidazione, sì da poterlo utilmente coadiuvare e supportare nelle attività strettamente connesse alla propria funzione per un efficace espletamento delle stesse;

Dato atto, che secondo quanto espressamente indicato dall'**ATTO DI ORIENTAMENTO EX ART. 154, COMMA 2, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI, SUI CONSULENTI DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 253 DEL TUEL approvato dal Ministero dell'Interno - OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI - in data 20 febbraio 2018**, L'incarico di collaborazione dell'Organo straordinario della liquidazione alla stessa stregua degli incarichi agli organi ausiliari di organi titolari di funzioni istituzionali è caratterizzato da specifica e puntuale strumentalità ai compiti di liquidazione e, di conseguenza, circoscritto funzionalmente e temporalmente alla soddisfazione delle " motivate esigenze " di cui all'articolo 253 TUOEL.

- che il ricorso alla consulenza, da assumere con provvedimento congruamente motivato, deve essere " eccezionale " e circostanziato all'acquisizione e alla trattazione di un determinato aspetto o problematica esulanti le conoscenze e la formazione professionale del medesimo organo straordinario.

- Che trattasi di incarico di natura autonoma sottoposto eventualmente alla sola autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modif. ed integrazioni, ove previsto;

- Che peraltro, in base al citato atto di orientamento Ministeriale il compenso al collaboratore, determinato nel rispetto dei principi di diritto di cui all'art. 2233 c.c. ed alla luce dei criteri correttivi così come illustrati in motivazione, in coerenza con le finalità e con la situazione di fragilità degli enti dissestati, non deve rappresentare un fattore di incremento del tetto di spesa definito per l'originario compenso spettante all'Organo straordinario di liquidazione e, quindi, deve rimanere a carico dell'Organo straordinario della liquidazione in analogia a quanto espressamente previsto dall'articolo 239, comma 4, TUOEL, per i collaboratori dell'organo della revisione, dallo stesso incaricati.

Tutto ciò premesso

mediante la presente scrittura privata non autenticata, da valere ad ogni effetto di legge,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto dell'incarico)

L'incarico di che trattasi ha per oggetto l'espletamento di attività di consulenza economico-finanziaria e contabile per coadiuvare e supportare l'O.S.L. nella fase di avvio delle attività di gestione contabile di competenza del Commissario Straordinario di Liquidazione e segnatamente di quelle relative all'attivazione di una nuova convenzione di Tesoreria per la massa liquidatoria di competenza dell'OSL oltre alla creazione del conto separato con il medesimo Tesoriere ed alla parificazione delle voci iniziali di entrata, e che dette fasi richiedono l'apporto di esperienza, professionalità e competenza maturate nello specifico settore.

L'incarico, che non comporta rapporto di impiego subordinato né di collaborazione coordinata e continuativa ha natura di lavoro autonomo e per quanto non previsto dal presente atto, è regolato dalle norme di cui al titolo 111, libro V del Codice Civile.

Il professionista collaboratore si impegna a garantire esclusivamente il risultato oggetto del presente atto in piena autonomia ed in conformità al programma di lavoro predisposto dall'O.S.L.

Prima dell'assunzione dell'incarico è fatto obbligo all'incaricato di produrre l'autorizzazione di cui all'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e succ. modif. ed integrazioni, oltre alle dichiarazioni ed attestazioni di insussistenza di motivi di incompatibilità o inconfiribilità all'assunzione dell'incarico secondo le prescrizioni di cui al D.Lgs 190/2012 ed al D.Lgs 39/2013

Art. 2

(Modalità di esecuzione dell'incarico)

Il Professionista per l'espletamento del proprio incarico ha libero accesso ai locali ed alla documentazione dell'Ente e può avvalersi della collaborazione dei responsabili dei competenti uffici e servizi comunali.

Il collaboratore, nell'esercizio della sua attività, è tenuto alla esecuzione contrattuale secondo buona fede e con la massima diligenza (art. 1375 c.c.).

Al consulente/collaboratore è fatto divieto di utilizzo, senza previa autorizzazione del committente, di documentazioni e di ogni altra notizia ed informazione, acquisite durante il rapporto di collaborazione in oggetto, per fini diversi dallo svolgimento della prestazione in questione.

Art. 3

(Luogo di esecuzione)

Le attività di cui al precedente art. 1 verranno espletate principalmente presso la sede del Comune di SAN FRATELLO, salvo diversa indicazione e/o necessità.

Sarà, tuttavia, obbligo del professionista incaricato assicurare la presenza almeno un giorno la settimana, salvo diversa indicazione e/o necessità.

Art. 4

(Durata dell'incarico)

L'incarico di cui al presente atto avrà durata a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto fino al prossimo 31 dicembre 2019 con possibilità di proroga secondo le necessità dell'OSL.

Art. 5

(Compenso)

Valutati l'impegno da approfondire e la periodicità degli interventi necessari ai compiti programmati appare congruo stabilire in favore del consulente incaricato, dr. Antonio MILETI, di un compenso pari al 40% di quello già fissato dalla legge per il Commissario Straordinario di Liquidazione, oneri di Legge ove dovuti, che graverà direttamente, decurtandolo, sul compenso dovuto all'OSL.

Conseguentemente, per tutta la durata dell'incarico al consulente il compenso del Commissario Straordinario di Liquidazione, in ottemperanza all'Atto di orientamento Ministeriale del 20/02/2018 resta limitato al 60% di quello dovuto per legge.

Il compenso sarà corrisposto dal Comune di san Fratello – Gestione liquidatoria - previa presentazione di apposita documentazione per prestazione di lavoro autonomo occasionale e previa attestazione del Commissario Straordinario in relazione all'attività concretamente svolta.

Art. 6

(Risoluzione e recesso del contratto)

Il presente contratto potrà essere risolto di diritto, senza preavviso per gravi inadempienze o per sopravvenuta impossibilità.

Nulla è dovuto all'incaricato in conseguenza della suddetta risoluzione anticipata, salvo il rimborso delle spese eventualmente sostenute ed il compenso relativo all'attività già svolta.

Ciascuna delle parti potrà, inoltre con preavviso scritto di almeno quindici giorni recedere unilateralmente dal contratto.

Resta fermo il riconoscimento all'incaricato delle spese eventualmente sostenute ed il compenso relativo all'attività già svolta al momento dell'interruzione del rapporto.

Art. 7

(Controversie)

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, in relazione all'applicazione del presente disciplinare, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. E' escluso, in ogni caso, il lodo arbitrale.

Art. 8

(Norme finali)

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento in esso richiamate o contenute e vale anche come comunicazione del conferimento dell'incarico.

Ogni eventuale modifica e/o integrazione del presente contratto dovrà essere espressamente concordata per iscritto e con l'esatta indicazione della clausola che si intende modificare e/o integrare.

Letto, confermato e sottoscritto in SAN FRATELLO

Il Professionista incaricato
Dr. Antonio MILETI

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
dr. Giuseppe TORRE

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Giuseppe Torre, is written over the printed name. The signature is highly cursive and loops around the text.